Alla cortese attenzione del
Titolare o Legale Rappresentante

Trezzano s/N, 12 Settembre 2018
Circolare N. 35/E-18

Oggetto: Misure Commerciali USA, un quadro d'insieme

In questi mesi l'America First di Trump domina l'agenda economica internazionale con le misure adottate per riequilibrare il deficit commerciale ha generato effetti penalizzanti per le imprese, sia diretti, con apposizione di dazi che limitano l'export siderurgico e metallurgico, che indiretti, innescando misure restrittive di carattere compensativo da parte della Ue e di altri Paesi su altri prodotti che hanno, complessivamente, impatto negativo sul commercio mondiale.

Per un cronogramma delle azioni degli Stati Uniti e reazioni dei paesi terzi clicca qui.

Torniamo sul tema in oggetto per darvi un sintetico aggiornamento in merito agli ultimi sviluppi delle misure commerciali USA, rispetto a quanto già comunicato con la circolare n.21/E-14 dello scorso 5 luglio alla quale vi rimandiamo per completezza (clicca qui per il download della circolare).

Ci soffermeremo sui seguenti macro-temi che troverete ripresi nei box seguenti:

- Dazi aggiuntivi all'import di acciaio e alluminio negli USA. Cosa sono, e come difendersi
- Ritiro degli USA dall'accordo sul nucleare Iraniano. Cosa cambia per gli operatori?

avendo cura di dare maggior risalto alle implicazioni operative per le aziende associate.

Interesse per le aziende associate
L'applicazione delle misure di cui si parlerà nei punti seguenti è **SUBORDINATA** alla **corretta individuazione della classificazione doganale (e dell'origine)** dei prodotti esportati verso gli USA.

Classifica e origine sono due elementi il cui governo è strategico per l'azienda – non solo al fine di evitare sanzioni da parte delle autorità doganali, ma anche in contesti, come quello che stiamo analizzando, dove l'applicazione di eventuali misure di politica commerciale fortemente penalizzanti è comunque vincolata alla corretta applicazione delle regole del commercio internazionale condivise in sede WTO/WCO.

Risvolti pratici
Ricordiamo che la classificazione doganale delle merci consiste nell'assegnare ad ogni prodotto, in base alla categoria merceologica di appartenenza, un codice doganale di 8 cifre o 10 cifre: le prime sei indicano le voci e sottovoci della nomenclatura del sistema armonizzato (SA o HS), valido a livello internazionale; la settima e l'ottava identificano le sottovoci della nomenclatura combinata (NC), proprie della Comunità europea; per le merci in importazione, a queste si aggiungono due ulteriori cifre che indicano le sottovoci Taric.

La **classificazione doganale** delle merci permette di individuare la tipologia della merce e di associare ad ogni voce doganale, anche in funzione dell'origine della merce, il relativo **trattamento tariffario** e se del caso applicare le misure di **politica commerciale** stabilite dalla UE per la relativa categoria merceologica.

Per **trattamento tariffario** si intendono principalmente i dazi, ma anche dazi antidumping o dazi compensativi e altre misure di fiscalità nazionale (IVA, accise..).

Per misure di **politica commerciale** si intendono invece gli eventuali divieti o restrizioni di tipo economico sia all'importazione che all'esportazione (ad esempio, limiti quantitativi per l'importazione di prodotti siderurgici, norme di controllo per i prodotti agricoli sia in import che in export, restrizioni sull'import di prodotti tessili da alcuni Paesi, controlli all'esportazione di prodotti Dual Use, prodotti rientranti nella Convenzione di Washington, che richiedono il certificato CITES, controlli sull'importazione, sull'esportazione e sul transito di materiali di armamento, controllo sulle movimentazioni di prodotti pericolosi, restrizioni per i beni culturali, ecc.).

Una corretta classificazione doganale è dunque di fondamentale importanza per la gestione ottimale degli scambi internazionali.

Venendo ai temi oggetto della circolare che saranno di seguito approfonditi, un'errata applicazione delle regole di classificazione del sistema armonizzato (ad esempio, attraverso una superficiale attribuzione di codice doganale residuale VD 7325/7326; VD 7616, senza verificare la presenza di una voce doganale specifica per i prodotti esportati), può portare all'applicazione dei dazi USA anche a prodotti che, qualora correttamente classificati, sarebbero **ESENTI** dalle misure di politica commerciale statunitense e potrebbero quindi continuare ad essere importati negli USA a **DAZI NULLI** o **RIDOTTI**. La differenza di dazio del 25% (sul valore del prodotto) può rappresentare un ostacolo insormontabile alla penetrazione commerciale nel mercato Statunitense.

Classificare i prodotti dal punto di vista doganale è un'attività tutt'altro che semplice: si consideri che su circa 20 sentenze all'anno in materia doganale emesse dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, più di 10 hanno ad oggetto la classificazione tariffaria.

Assofond tramite il nuovo servizio alle Associate, lanciato lo scorso Agosto **S.O.S. Dogane** (clicca qui per consultare il servizio), offre un supporto operativo in caso di dubbi sulla voce attribuita ai propri getti affiancando la Fonderia, in caso di necessità, per arrivare ad una corretta classificazione di tutta la gamma dei getti esportati.

Vi informiamo, inoltre, che è allo studio un'analisi specifica sulle **VD 7325 / 7326 / 7616**, per la quale vi chiediamo input pratici per asseverare il corretto utilizzo di queste categorie doganali residuali (che, in quanto tali, sono spesso fortemente daziate nei Paesi di destinazione del proprio export).

Inoltre, sarà predisposto uno strumento per la Classificazione dei prodotti corredato da un vademecum logico.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario sulla presente circolare o sul Servizio S.O.S Dogane, mentre con l'occasione porgiamo cordiali saluti (rif. Maria Pisanu – m.pisanu@assofond.it).

MP/mp

Il Direttore Generale
Silvano Squaratti

DAZI AGGIUNTIVI ALL'IMPORT DI ACCIAIO E ALLUMINIO NEGLI USA. COSA SONO, E COME DIFENDERSI

Dazi su acciaio e alluminio

Le *Proclamation* presidenziali 9704 e 9705 (e successive) dello scorso 8 marzo, pubblicate nel *Federal Register* USA, hanno fatto scattare, a partire dal 23 marzo 2018, dei dazi aggiuntivi su determinati prodotti in acciaio importati negli USA e ricompresi in alcuni codici doganali creati "*ad hoc*" all'interno dell'*Harmonized Tariff Schedule of the United States* (HTSUS - la tariffa doganale Statunitense). I nuovi codici sono:

- **HTSUS 9903.80.01** (dazio del 25% su prodotti in acciaio)
- **HTSUS 9903.85.01** (dazio addizionale del 10% su prodotti in alluminio)
- **HTSUS 9903.80.01** (dazio del 50% su prodotti in acciaio di origine Turchia)

Questi codici doganali speciali includono differenti voci (4 cifre) dei capitoli relativi all'acciaio (72; 73) e alluminio (76). Nell'allegato delle suddette proclamazioni presidenziali, si evince il dettaglio dei codici doganali della tariffa HTSUS Statunitense colpiti dai dazi entrati in vigore lo scorso 1 giugno che vi proponiamo nella sintesi tabellare scaricabile dal seguente link (clicca qui).

Sono state previste alcune tipologie di esclusioni solo per alcuni Paesi (Argentina, Australia, Brasile, e Corea del sud), pertanto i prodotti di origine non preferenziale Italia / UE (e altri Paesi non esclusi) sono soggetti alla misura a prescindere dal luogo di spedizione.

Dazi addizionali in USA su prodotti di origine Cina

In base all'investigazione avviata il 18 agosto 2017 *dall'Office of the United States Trade Represenative (USTR)*, le seguenti misure colpiscono prodotti di origine Cinese importati in USA in base alla Section 301 del Trade Act del 1974:

a) "first wave". Dazio addizionale del 25% su circa 1.300 linee di prodotto. In vigore dal 6 luglio 2018. Nuovo codice "ad hoc" **HTSUS 9903.88.01**.

Prodotti impattati: parti di macchine per sollevamento, agricoltura, coltivazione; macinatura, agglomerazione; lavorazione pietre/metalli; calandre e laminatoi; staffe per fonderia; parti di motori e gruppi elettrogeni; parti di veicoli per strade ferrate.

b) "second wave": Dazio addizionale del 25% su circa 280 linee di prodotto. In vigore dal 23 agosto 2018. Nuovo codice "ad hoc" **HTSUS 9903.88.02**.

Prodotti impattati: parti di motori e gruppi elettrogeni; parti di veicoli per strade ferrate.

c) "third wave". Dazio addizionale del 25% su circa 6.100 linee di prodotto. Entrata in vigore non ancora definita, verosimile nel corso del mese di settembre.

Prodotti impattati: voci residuali dell'alluminio e dell'acciaio; valvole; alberi di trasmissione

RITIRO DEGLI USA DALL'ACCORDO SUL NUCLEARE IRANIANO. COSA CAMBIA PER GLI OPERATORI?

Il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare Iraniano (**JCPOA**) avvenuto l'8 maggio scorso comporta, fra le numerose conseguenze, la reintroduzione delle sanzioni secondarie USA che erano state sospese nel gennaio 2016. Queste aprono nuovi scenari critici per le relazioni economiche tra UE e Iran.

Per un Cronogramma principali misure contro Iran clicca qui.

Sanzioni primarie e sanzioni secondarie

Va innanzitutto chiarito che le sanzioni statunitensi possono essere divise in due tipologie:

- **Sanzioni primarie**: colpiscono i **soggetti statunitensi** o i soggetti con un "**US-nexus**" (ad esempio, un'azienda con un cittadino statunitense nel CDA; l'utilizzo di dollari statunitensi nelle transazioni)
- **Sanzioni secondarie**: colpiscono le **entità non statunitensi** (da cui l'effetto extraterritoriale) che intrattengono relazioni economiche e commerciali con un Paese e/o un elenco di soggetti designati, violando l'applicabile normativa statunitense in vigore.

L'entrata in vigore del JCPOA il 16 gennaio 2016 (*Implementation Day*) aveva visto gli USA sospendere le sanzioni secondarie relative al programma nucleare iraniano, con la permanenza in vigore delle sanzioni primarie. Questo ha significato, per numerosi operatori economici UE, la possibilità di tornare ad affacciarsi sul mercato Iraniano in compliance con la normativa di controllo all'export applicabile in UE ed in USA

Reintroduzione delle sanzioni

L'uscita degli USA dal JCPOA avviene tramite un *wind down period* di 90 giorni (fino al 6 agosto) o di 180 giorni (fino al 4 novembre), entro il quale le entità che hanno intrapreso rapporti commerciali o economici con l'Iran dovranno prendere provvedimenti per interrompere quelle relazioni che non saranno lecite al termine del "periodo di grazia", pena il rischio di incorrere – qualora l'azienda non sia un soggetto statunitense, nelle sanzioni secondarie che rientreranno pienamente in vigore al termine del periodo suddetto. In particolare, dopo il 6 agosto 2018 saranno tra l'altro reintrodotte le sanzioni:

- sull'**acquisto di dollari** da parte del governo iraniano;
- sul **commercio in oro** o **metalli preziosi**;
- sulla **vendita diretta o indiretta**, la fornitura e il trasferimento verso o dall'Iran di **grafite**, **metalli grezzi** o **semilavorati quali alluminio**, **acciaio**, **carbone** e **software** per l'integrazione dei processi industriali;
- sul settore ***automotive*** iraniano.

Dal 4 novembre 2018 rientreranno in vigore le sanzioni comminate fra gli altri a:

- **Operatori portuali** e **settore navale** ivi comprese la *Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), la South Shipping Line Iran* e affiliate;

- **Operatori petroliferi**, *National Iranian Oil Company (NIOC), Naftiran Oil Company (NOC), Naftiran Intertrade Company (NICO) e National Iranian Tanker Company* (NITC) – ivi compreso l'acquisto di petrolio, prodotti petroliferi e petrolchimici dall'Iran;
- **Banca Centrale Iraniana** (CBI) e specifiche istituzioni finanziarie iraniane designate nella sezione 1245 del National Defense Authorization Act del 2012 (NDAA)

Ricordiamo che le sanzioni di cui al precedente elenco si applicano ad operatori economici indifferentemente dalla giurisdizione / Paese di stabilimento, pertanto è necessario un approfondimento specifico qualora si decida di intrattenere relazioni commerciali con l'Iran, sul quale vi possiamo offrire supporto tecnico.

Infine, a far data dal 4 novembre sarà definitivamente revocata la **General License H** che autorizzava i soggetti stranieri **US-owned o US-controlled** a effettuare determinate transazioni con l'Iran, e reinserirà sulla **Lista SDN** (*Specially Designated Nationals*) la maggior parte dei soggetti che erano stati rimossi con l'implementazione del JCPOA – tale reintroduzione comporterà, anche in questa fattispecie, la possibilità di **incorrere in sanzioni secondarie per i soggetti non statunitensi che intratterranno relazioni commerciali con tali partner**.

Link alle FAQ predisposte dal Dipartimento del Tesoro USA